

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2283}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI, ZACCAGNINI, BERSANI, GIRARDIN, CASSAN-
MAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, ERMINERO,
MARZOTTO CAOTORTA**

Presentata il 20 luglio 1973

Istituzione dell'Albo professionale degli psicologi italiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una regolamentazione della professione di psicologo è vivamente sentita da tutti coloro che la esercitano e che sono sempre più consapevoli della responsabile delicatezza delle funzioni esercitate dallo psicologo, sia sul piano individuale che su quello sociale.

La costituzione di un ordine completamente libero da ogni influenza di natura politica e di classe o di interesse di « scuola », assolutamente aperto, senza vincoli o limitazioni, a chiunque possieda gli elementi oggettivi dello *standard* minimo di qualificazione professionale definito nelle indicazioni statutarie (indicazioni non rigide ed aprioristiche, ma perfettibili in rapporto agli sviluppi operativi e scientifici delle discipline psicologiche), è condizione essenziale per la formazione di una valida immagine della professione dello psicologo.

Si è convinti, infatti, che una positiva immagine della professione, sulla quale si basi la più ampia accettazione ed estimazione pubblica, una immagine ed una estimazione che meritano una impegnata e profonda azione di affermazione e di tenace difesa più ancora all'interno che all'esterno della categoria) costituisce la base di una efficace tutela pro-

fessionale che vuole essere soprattutto di natura sociale, ancor prima che di natura legale.

Non si deve dimenticare, a questo proposito, che l'immagine professionale è troppo spesso insidiata e resa precaria dall'esistenza di ambigue figure professionali che, pur professandosi psicologi, operano al di fuori di ogni garanzia di osservanza dei fondamenti scientifici della attività, o negativamente influenzata dall'azione contraddittoria di taluni raggruppamenti accademici, spesso in lotta tra di loro ed inquinati da infiltrazioni di natura politica, i quali tendono più ad una conquista di potere, o ad una affermazione di « scuola » che non alla chiara definizione delle caratteristiche professionali.

A questo proposito si è concordi nella meditata opinione che sul piano professionale lo psicologo debba essere inteso non come un teorico, anche se profondo e fondato studioso o divulgatore della disciplina, ma come un operatore nei vari campi applicativi della psicologia, il quale possieda la triplice condizione (a garanzia per l'utente) della approfondita preparazione scientifica, della adeguata conoscenza ed esperienza diretta della reale struttura e delle effettive esigenze degli

specifici campi di applicazione, e del rispetto dei complessi elementi deontologici che gli sono imposti dall'esercizio pratico di funzioni che, per la loro stessa natura e caratteristica delle varie situazioni applicative, sono particolarmente delicate e responsabili sia nei confronti degli individui e degli organismi

fruenti di queste funzioni, sia, in definitiva, nei confronti della società stessa.

Si ha la coscienza quindi che il presente progetto attribuisca al lavoro dello psicologo la posizione che esso merita per le importanti implicazioni individuali e sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È stato istituito l'Albo professionale degli psicologi italiani con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di psicologo, dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all'esercizio della psicologia.

Per attività a titolo principale deve intendersi quella che impegna lo psicologo per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca maggiore fonte di reddito.

ART. 2.

L'Albo professionale di cui all'articolo 1 è compilato e tenuto a cura del Consiglio dell'Ordine e trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 3.

Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'Albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di Grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'Albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

ART. 4.

Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine nazionale degli psicologi.

ART. 5.

L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere di diritti civili;

c) accettare il « Codice di deontologia professionale dello psicologo » formulato dall'Associazione italiana psicologi professionisti;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di psicologo;

e) avere la residenza in Italia.

ART. 6.

Nell'Albo professionale degli psicologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, i professori di ruolo (e, per estensione, anche fuori ruolo o a riposo), i liberi docenti e gli incaricati di psicologia delle università italiane.

ART. 7.

Forma oggetto della professione di psicologo l'insieme dei servizi offerti, in uno o più settori di applicazione della psicologia (psicodiagnostica, psicoterapia, ecc.) ad individui o ad organismi sociali (scuole, ospedali, aziende industriali, commerciali, agricole, istituti penali e di rieducazione, ed altri enti pubblici e privati) attraverso la comprensione su basi scientifiche e specialistiche del comportamento umano, individuale, o interindividuale, e dei suoi processi infra o interindividuali.

ART. 8.

Il titolo di psicologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbiano conseguito, dopo tre anni di tirocinio professionale, l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

ART. 9.

Per l'esercizio della professione di psicologo è obbligatoria l'iscrizione nell'Albo.

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a coloro che non hanno raggiunto l'anzianità professionale prevista pur in possesso dei titoli contemplati nell'articolo 8 e nell'articolo 10.

Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

Lo psicologo iscritto nell'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 10.

In via transitoria, sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, è costituito dall'aver conseguito, da laureato in psicologia, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti nell'Albo i laureati in medicina, filosofia, pedagogia, nonché i laureati in altre discipline, i quali abbiano o conseguito il diploma di specializ-

zazione in psicologia presso una scuola di specializzazione universitaria, oppure, in mancanza della specializzazione, pubblicato lavori di natura teorica, compilativa, sperimentale in psicologia, di riconosciuto valore scientifico, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno tre anni l'attività che forma oggetto della professione di psicologo e presentino domanda di iscrizione nell'Albo entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

La prima formazione dell'Albo professionale e dell'elenco speciale degli psicologi è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di psicologo ed in possesso dei titoli menzionati negli articoli 6 e 10.

Sono addetti agli uffici di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La Commissione, completata la formazione dell'Albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal Procuratore della Repub-

blica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta di udici membri nominati dal Ministero di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell'Albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli psicologi.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'Albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

ART. 13.

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'anzianità di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'Albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 14.

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'Albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 5.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

ART. 15.

Fatte salve le norme contenute nella presente legge, la professione dello psicologo è sottoposta ad un ordinamento specifico della professione stessa.